



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 febbraio 2018, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente  
Francesco Albo - Consigliere - relatore  
Giacchino Alessandro - Primo referendario

\*\*\*\*\*

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016/2018";



viste le note del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 22 novembre 2016 (prot. Cdc 10292) e 16 dicembre 2016 (prot. Cdc 11506), con le quali sono state inoltrate all'ente le suindicate deliberazioni, unitamente alle indicazioni operative per la compilazione dei relativi questionari;

vista la relazione di deferimento, redatta dal Magistrato all'esito dell'istruttoria, con nota prot. Cdc n. 70716389 dell'1 febbraio 2018;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 85/2018/CONTR del 9 febbraio 2018 con la quale la Sezione del controllo, è stata convocata in adunanza pubblica del 20 febbraio 2018, per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito a depositare memorie entro i tre giorni liberi antecedenti l'adunanza;

vista la memoria del comune di Roccapalumba, a firma del sindaco, pervenuta con nota prot. Cdc n. 1561 del 19 febbraio 2018;

udito il relatore, Cons. Francesco Albo;

uditi, in rappresentanza dell'ente, il vice sindaco, sig. Giovanni Battista Spadafora, il responsabile del servizio finanziario rag. Francesco Mistretta e l'istruttore contabile rag. Genoveffa Costa, delegati dal sindaco.

\*\*\*\*\*

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179

del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

\*\*\*\*\*

All'esito dell'istruttoria condotta sulla documentazione trasmessa dall'organo di revisione dell'ente e sui documenti contabili del comune di Roccapalumba, sono emersi, allo stato degli atti, i seguenti profili di criticità afferenti le misure correttive all'esito dell'ultimo ciclo di controllo, nonché i rendiconti 2015 e 2016:

**A) Verifica misure correttive**

A seguito della delibera di accertamento n. 52/2017/PRSP, adottata da questa Sezione all'esito della precedente sessione di monitoraggio, l'ente ha trasmesso la deliberazione C.C. n 18 del 18/04/2017 riguardante le misure correttive adottate.

**B) Istruttoria sui rendiconti 2015 e 2016**

1. Mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015.

3



Dalla risposta fornita al punto 3.3 del questionario, dalla relazione al rendiconto 2015 dell'organo di revisione, e dal riscontro effettuato, emergerebbe il mancato rispetto del saldo obiettivo ( € 296 €/mgl) rispetto al saldo finale ( 130 €/mgl) con un differenza pari a ( - ) 166 €/mgl. Non risulta chiaro se l'ente abbia provveduto alla rettifica della relativa certificazione sulla base dei dati definitivi del rendiconto né si rinvencono informazioni sull'applicazione delle relative sanzioni.

2. Con riferimento alla consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2015 si rileva:

a. l'incertezza nella sua determinazione derivante dalla discordanza del valore riportato nella documentazione oggetto di verifica:

- € 754.989,16 esposto al punto 1.2 e 1.2.6.2 del questionario e nella relazione dell'organo di revisione, nel quadro della composizione per missioni e programmi del FPV (n. 17 ) del certificato al rendiconto ed in entrata nel bilancio di previsione 2016/2018, in corrispondenza dell'annualità 2016;

- € 219.906,38 esposto nel quadro del risultato di amministrazione (n.14) e dal quadro generale riassuntivo spese (n.7) del certificato al rendiconto 2015.

b. la mancata verifica dei cronoprogrammi di spesa segnalata dall'organo di revisione.

3. Incertezza nella determinazione e rappresentazione del risultato di amministrazione (RAMM) al 31/12/2015 derivante dalle circostanze di seguito rappresentate.

a. Discordanza di dati relativi al valore definitivo del risultato di amministrazione al 31/12/2015 discendente dal punto 2).

Nella relazione dell'organo di revisione nella determinazione del risultato di amministrazione viene esposta una posta rettificativa a titolo di disavanzo tecnico pari ad € 535.082,78.


Viene altresì riportato un utilizzo di avanzo non vincolato a copertura del disavanzo tecnico per € 343.699,42, che non trova riscontro negli stanziamenti assestati di entrata del quadro 2 del certificato al rendiconto armonizzato, e comunque in contrasto con le previsioni ex artt. 195 e 222 del TUEL.

Non si rinviene alcuna esplicitazione atta ad interpretare le circostanze sopra descritte

b. Incerta determinazione della quota disponibile del RAMM derivante dalla discordanza di valori, articolazione e rappresentazione delle quote accantonate, vincolate e destinate, riportato nella documentazione disponibile per la verifica.

Le quote accantonate, vincolate e destinate e della quota disponibile discendente dal quadro 14 del certificato al rendiconto ( rispettivamente € 872.748,53 ed € 58.797,38) divergono dai dati riportati punto 1.2.1 del questionario compilato dall'organo di revisione ( rispettivamente €0 ed € 931.545,91).

4



La mancata pubblicazione integrale degli atti del rendiconto non ha consentito il riscontro con gli atti deliberativi e, in particolare con i prospetti di cui all'art 11 c.4 lett a) e b) c) del D.lgs 118/2011 allegati al rendiconto. Inoltre, la mancata pubblicazione della relazione sulla gestione (allegato o) non ha consentito la verifica della modalità di determinazione dei vincoli ed accantonamenti, in particolare dell'importo e della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le rappresentazioni del RAMM rinvenute nei documenti consultati è di seguito rappresentata:


<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015</b>	<b>31/12/2015- certificato al rendiconto</b>	<b>31/12/2015- punto 1.2 questionario organo di revisione</b>	<b>31/12/2015-parere organo di revisione al rendiconto</b>
<b>FONDO CASSA 11/</b>	-	-	-
<b>RISCOSSIONI R</b>	<b>1.688.229,96</b>	<b>1.688.229,96</b>	<b>1.688.229,96</b>
<b>RISCOSSIONI C</b>	<b>5.064.730,45</b>	<b>5.064.730,45</b>	<b>5.064.730,45</b>
<b>PAGAMENTI R</b>	<b>1.802.115,34</b>	<b>1.802.115,34</b>	<b>1.802.115,34</b>
<b>PAGAMENTI C</b>	<b>4.950.845,07</b>	<b>4.950.845,07</b>	<b>4.950.845,07</b>
<b>non regolarizzate</b>		-	-
<b>CASSA 31/12</b>	-	-	-
<b>RAR</b>	<b>1.360.213,56</b>	<b>1.360.213,56</b>	<b>1.360.213,56</b>
<b>RA C</b>	<b>2.568.280,77</b>	<b>2.568.280,77</b>	<b>2.568.280,77</b>
<b>RPR</b>	<b>397.531,93</b>	<b>397.531,93</b>	<b>397.531,93</b>
<b>RP C</b>	<b>2.379.510,11</b>	<b>2.379.510,11</b>	<b>2.379.510,11</b>
<b>FPV CORRENTE</b>	<b>108.536,34</b>	<b>239.073,05</b>	<b>239.073,05</b>
<b>FPV CAPITALE</b>	<b>111.370,04</b>	<b>515.916,11</b>	<b>515.916,11</b>
<b>DISAVANZO TECNICO</b>			<b>535.082,78</b>
<b>RAMM</b>	<b>931.545,91</b>	<b>396.463,13</b>	<b>931.545,91</b>
<b>FONDI ACCANTONATI</b>	<b>241.123,33</b>	-	-
<b>-FCDE</b>	<b>241.123,33</b>		
<b>FONDI VINCOLATI</b>	-	-	-
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>631.625,20</b>		<b>631.625,20</b>
<b>QUOTA DISPONIBILE</b>	<b>58.797,38</b>	<b>396.463,13</b>	<b>299.920,71</b>

c. Assenza di vincoli relativi ad anticipazioni ricevute in favore dell'ATO rifiuti ai sensi dell'art. 21, comma 17, L.r. 19/2005, art 11 L.r. 6/2009 e art 19 comma 2 ter L.r. 9/2010, art 46 L.r 11/2010 in presenza di somme trattenute dalla Regione a titolo di restituzione, sulle assegnazioni di cui all'art.6 c. 1 della L.r 5/2014.

d. Mancata giustificazione dell'applicazione di avanzo di amministrazione (pag 9 parere organo di revisione) per € 46.235,37, riportato in entrata nell'annualità 2016, in contrasto con la risposta negativa fornita alla domanda 1.5 del questionario (applicazione avanzo al bilancio di previsione 2016-2018).


4. Con riferimento alla consistenza dei debiti fuori bilancio e alle passività potenziali al 31/12/2015 si rileva:

5



- a. un contenzioso passivo dell'ente per importo complessivamente pari ad € 210.000,00 (debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2015 per € 206.369,04);
  - b. il mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione come rilevato dalla risposta 7 della nota del revisore allegata al questionario 2015;
5. Con riferimento all'equilibrio nella gestione dei residui nel corso dell'esercizio 2015, si rilevano le seguenti criticità:
- a. presenza di residui finali IMU sui terreni agricoli per € 239.098,69, di cui € 197.740,51 derivanti dalla gestione di competenza (pari al 50% degli accertamenti), ed addizionale comunale IRPEF per € 124.462,37, pari all'87% dell'accertamento in competenza;
  - b. persistenza di uno *stock* elevato di residui attivi al 31/12/2015 delle entrate proprie ( € 1.344.636,02 titolo I ed € 266.735,14 titolo III) e ridotta capacità di riscossione del titolo III (2%);
  - c. elevata incidenza di residui attivi del titolo III anteriori al 2011, pari ad € 224.449,58, pari a circa l'84% dei residui totali;
  - d. formazione di residui passivi della gestione di competenza delle spese correnti per € 1.268.748,25, pari al 41% degli impegni di competenza e correlato mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n.4).
6. Bassa velocità di riscossione delle entrate da recupero evasione fiscale.  
Nei documenti consultati non si rinvencono informazioni circa le modalità ed i tempi in cui l'ente ha provveduto all'assunzione dei relativi accertamenti, coincidenti con gli stanziamenti definitivi di competenza.  
Nel bilancio di previsione 2016/2018, come emerge a pag. 25 del parere dell'organo di revisione, non risulta contemplata alcuna attività relativa alla lotta all'evasione.
7. Con riferimento alla gestione della cassa si rileva:
- a. mancata determinazione dell'entità delle somme vincolate utilizzate per spese correnti al 31/12/2015;
  - b. reiterato ricorso ad anticipazione di cassa in corso d'anno (300 gg.) e presenza di anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2015 pari ad € 577.641,92 e correlato mancato rispetto parametro di deficitarietà strutturale n.9.
8. Mancata produzione della nota informativa relativa a crediti e debiti reciproci tra ente e società partecipate ex art. 11, comma 6, lett J, del D.lgs 118/2011 e di informazioni circa la presenza di disallineamenti contabili, circostanza che si reitera dai precedenti cicli di controllo.
9. Elevata incidenza della spesa del personale pari al 56,6% della spesa in aumento rispetto all' esercizio 2014 (54.26%);
10. Con riferimento al rendiconto 2016, si evidenziano le seguenti criticità:

6



- a. la tardiva approvazione del rendiconto della gestione (deliberazione consiliare n. 40 del 27/11/2017), il cui questionario non risulta ancora trasmesso da parte dell'organo di revisione;
- b. la mancata trasmissione integrale alla BDAP dei dati del rendiconto unitamente agli allegati (prospetti e documenti) prescritti dall'art 11, comma 4, del dlgs 118/2011.

\*\*\*\*\*

Nel contesto succintamente ricostruito, il comune di Roccapalumba, a seguito dell'articolato deferimento, nonostante l'ampio lasso temporale a disposizione, ha ritenuto di produrre corpose controdeduzioni solamente il giorno prima dell'adunanza, disattendendo il termine (tre giorni liberi antecedenti) all'uopo concessogli.

Il Collegio richiama la massima attenzione dell'amministrazione comunale, in futuro, sul rispetto dei termini assegnati - nell'interesse di quest'ultima - ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio con questa Corte.

\*\*\*\*\*

## **Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento**

### **A) Verifica misure correttive**

A seguito della delibera di accertamento n. 52/2017/PRSP, adottata da questa Sezione all'esito della precedente sessione di monitoraggio, l'ente ha trasmesso la deliberazione C.C. n 18 del 18/04/2017 relativa alle misure correttive adottate.

Con il predetto provvedimento, l'amministrazione prende atto delle criticità di cui ai punti 1), 3), 4), 6) e 7), mentre ritiene insussistenti le criticità n. 2) - relativo al superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 6 - e n. 5 -relativo alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2014 -.

Il Collegio si riserva nei futuri cicli di controllo un monitoraggio degli effetti delle misure adottate nell'intrapreso percorso di auto correzione da parte dell'ente.

Ritiene irricevibili le contestazioni dell'ente sulla sussistenza dei due profili di criticità prima espressi, il cui accertamento è divenuto definitivo, in assenza d'impugnativa della deliberazione ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. e, del d. lgs. n. 174/2016.

### **B) Istruttoria sui rendiconti 2015 e 2016**

1. Con riferimento al primo ordine di osservazioni oggetto di deferimento, l'ente ritiene rispettato il Patto di stabilità interno 2015 ed allega una certificazione da cui emergerebbe un saldo positivo di 80 mila euro. Riferisce di possibili errori in cui sarebbe incorso l'organo di revisione in sede di compilazione del questionario, i cui dati non sarebbero corrispondenti alle risultanze contabili ufficiali.

La Sezione non concorda con la prospettazione dell'amministrazione, in quanto, a suo giudizio, il formale rispetto del vincolo sarebbe viziato da un errore di computo del FPV

di spesa relativo alla parte corrente, che andrebbe portato in detrazione per l'importo di euro 239.000 anziché di euro 54.000 (cfr. *infra*, sub n.2). Tale errore risulta riconosciuto dall'organo di revisione, che ha computato correttamente il saldo ai fini del PSI.

Come si evince dalla tabella seguente (tab. 1), infatti, il patto di stabilità interno 2015 non risulta rispettato per un differenziale di euro - 111.000,00.

Tab. 1- rispetto patto di stabilità interno 2015


SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista				
ENTRATE FINALI		memorie	deti rendiconto	
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	1.575,00	1.575,00
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	1.747,00	1.745,00
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	75,00	71,00
a detrarre:	E9 Contributo di 530 milioni di euro complessivi (art. 8, comma 10, del decreto-legge n. 78/2015) - (rif. par. B.1.19)	Accertamenti	26,00	26,00
a sommare:	E12 Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata) <sup>(1)</sup> - (rif. par. B.2.1)	Accertamenti	186,00	186,00
a detrarre:	SP Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa) - (rif. par. B.2.1)	Impegni	54,00	239,00
Ecorr N	<b>Totale entrate correnti nette</b> (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E9bis-E9ter-E9quater-E10+E11+E12-S0)	Accertamenti	3.503,00	3.312,00
E13	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni <sup>(2)</sup>	472,00	472,00
Ecap N	<b>Totale entrate in conto capitale nette</b> (E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19)	Riscossioni <sup>(2)</sup>	472,00	472,00
EF N	<b>ENTRATE FINALI NETTE</b> (Ecorr N+ ECap N)		3.975,00	3.784,00
SPESE FINALI				
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	3.082,00	3.082,00
FCDE	Stanziamiento definitivo di competenza di parte corrente del Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 31, comma 3, legge n. 183/2011) - (rif. par. B.2.2) <sup>(3)</sup>		26,00	26,00
SConn	<b>Totale spese correnti nette</b> (S1+FCDE-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S9bis+S10)	Impegni	3.108,00	3.108,00
S11	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti <sup>(2)</sup>	491,00	491,00
SConn	<b>Totale spese in conto capitale nette</b> (S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S25bis-S25ter+S26)	Pagamenti <sup>(2)</sup>	491,00	491,00
SFN	<b>SPESE FINALI NETTE</b> (SConn N+SConn n)		3.599,00	3.599,00
SFIN 15	<b>SALDO FINANZIARIO</b> (EF N-SFN)		376,00	185,00
OB	<b>OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2015</b> (determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 31, legge n. 183/2011.)		296	296
DIFF	<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO</b> <sup>(4)</sup> (SFIN 15-OB)		80,00	- 111,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall'ente in sede istruttoria

La Sezione incarica l'organo di revisione di verificare l'inoltro della nuova certificazione al MEF, nonché l'auto applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 28, della legge 183/2011, riferendo degli esiti a questa Sezione.

2. Un secondo ordine di criticità su cui è stato stimolato il contraddittorio con l'amministrazione riguarda la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2015 sotto i profili di seguito esplicitati:

a. incertezza nella sua determinazione derivante dalla discordanza del valore riportato nella documentazione oggetto di verifica:





- € 754.989,16 esposto al punto 1.2 e 1.2.6.2 del questionario e nella relazione dell'organo di revisione, nel quadro della composizione per missioni e programmi del FPV (n. 17) del certificato al rendiconto ed in entrata nel bilancio di previsione 2016/2018, in corrispondenza dell'annualità 2016;
- € 219.906,38 esposto nel quadro del risultato di amministrazione (n.14) e dal quadro generale riassuntivo spese (n.7) del certificato al rendiconto 2015.

Tele circostanza è di seguito riassunta:

Tab. 2- discordanze FPV

FPV	Riaccertamento straordinario 01/01/2015	SIQUEL e quadro 17 certificato rendiconto 2015 entrata bilancio di previsione 2016/2017	Quadro 17 e 7 certificato al rendiconto
FPV CORRENTE	186.342,21	239.073,05	108.536,34
FPV CAPITALE	69.784,93	515.916,11	111.370,04
<b>TOTALE</b>	<b>256.127,14</b>	<b>754.989,16</b>	<b>219.906,38</b>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall'ente in sede istruttoria

b. la mancata verifica dei cronoprogrammi di spesa segnalata dall'organo di revisione.

In sede di controdeduzioni, l'amministrazione riferisce che il totale del FPV al 31.12.2015 è pari ad € 754.989,16; tuttavia, dopo il riaccertamento straordinario dei residui è scaturito un disavanzo tecnico pari ad € 535.082,78 (di cui € 130.536,71 di parte corrente ed € 404.546,07 in c/capitale).

Nel certificato al rendiconto 2015 trasmesso al Ministero, il FPV è pari ad € 754.989,16 ma non è riportato il disavanzo tecnico pari ad € 535.082,78, in quanto, riferisce l'ente "la tabella ARCONET è priva del campo dove allocare detto disavanzo tecnico".

Ed inoltre, "nel quadro 17 del certificato al rendiconto è riportato il totale del FPV di € 754.989,16; nei quadri 7 e 14 la somma del FPV di parte corrente e di parte capitale è di € 219.906,38 perché al totale di € 754.989,16 è stato decurtato il disavanzo tecnico di € 535.082,78, così come riportato nel conto del bilancio esercizio 2015 - gestione delle entrate (allegato "8" alla presente), in quanto scelta tecnica della software house di detrarre in mancanza nel quadro 2 della chiamata specifica del disavanzo tecnico".

Da ultimo, riferisce, sia pur in modo apodittico, che le reimputazioni riguardanti spese ed entrate sono state eseguite in base ai cronoprogrammi forniti dagli uffici competenti, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011. Nulla produce a riprova di quanto affermato. Il Collegio ritiene che le spiegazioni fornite non siano idonee a fugare le perplessità, dal momento che il disavanzo tecnico non costituisce una posta rettificativa del fondo pluriennale vincolato.

In base all'articolo 3, comma 13, del Dlgs n. 118 del 2011, nel caso in cui, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio siano di importo

superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata<sup>1</sup>.

L'istituto del disavanzo tecnico dà evidenza giuridica alla diacronia tra riscossioni e pagamenti, quando la scadenza dei crediti risulta successiva a quella delle obbligazioni passive: esso, tuttavia, è consentito limitatamente al periodo intercorrente tra l'esercizio interessato alla diacronia e quelli successivi in cui la sua copertura diviene, al contrario, indefettibile.

Esso, dunque, non costituisce una posta rettificativa del FPV, come peraltro si evince dalla tabella ARCONET, che, come riferisce l'ente, non a caso è "*priva del campo dove allocare detto disavanzo tecnico*".

Al fine di evitare analoghe problematiche, il comune, in sede di compilazione del certificato al rendiconto, ha sterilizzato l'importo del disavanzo tecnico da quello del FPV, imputando le responsabilità ad una presunta "scelta tecnica del software".

Del disavanzo tecnico, peraltro, non risulta traccia nell'all. 5/1, in cui il FPV è pari ad € 754.989,16, né vi è adeguata motivazione, nella relazione tecnica al rendiconto, in ordine alla temporaneità del disavanzo tecnico, con relativa futura copertura.

Le laconiche giustificazioni fornite dall'ente non aiutano a comprendere l'iter logico - contabile seguito, il quale, comunque, non trova riscontro nei principi contabili.

L'erronea operazione contabile ha finito per sottodimensionare l'importo del FPV sia di parte corrente che di parte capitale - indebitamente nettati di un importo pari al disavanzo tecnico - con significative refluenze sul rispetto del patto di stabilità interno (in cui è stato computato un FPV corrente di € 54.000 anziché di € 239.000) e sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione (cfr. sub 3).

3. Alla stregua di quanto precede, risulta confermato il primo profilo di criticità, afferente la corretta determinazione e rappresentazione del risultato di amministrazione (RAMM) al 31/12/2015.

---

<sup>1</sup> In base all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 11872011, "*nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate accertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:*

*1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio;*  
*2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico".*

Nella relazione dell'organo di revisione, il risultato di amministrazione viene rettificato dell'importo del disavanzo tecnico pari ad € 535.082,78; inoltre, viene riportato un utilizzo di avanzo non vincolato a copertura del disavanzo tecnico per € 343.699,42 che non trova riscontro negli stanziamenti assestati di entrata del quadro 2 del certificato al rendiconto armonizzato, e che comunque risulta in contrasto con le previsioni ex artt. 195 e 222 del TUEL. Tale ultima circostanza è invece chiarita, avendo l'ente riferito che l'importo di € 343.699,42 è relativo al F.C.D.E. all'1.1.2015 e non avanzo di amministrazione non vincolato poi applicato, come erroneamente indicato nella relazione del revisore.

b. Ulteriori fattori che influiscono negativamente sulla corretta determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione riguardano la rappresentazione delle quote accantonate, vincolate e destinate, nonché della quota disponibile (quadro 14 del certificato al rendiconto), pari, rispettivamente, ad € 872.748,53 ed € 58.797,38 e che divergono da quanto rappresentato (punto 1.2.1) nel questionario compilato dall'organo di revisione (rispettivamente, € zero ed € 931.545,91).

Nell'allegato "c" alle memorie, l'ente compila un quadro riassuntivo nel quale inserisce in detrazione la voce "disavanzo tecnico accertato", pari ad € 535.082,78, non presente negli schemi ufficiali.

Si riportano di seguito le risultanze del prospetto di comparazione.

Tab. 3- discordanze risultato di amministrazione indotto da FPV

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015	01/01/2015	31/12/2015 MEMORIE CON FPV DECURTATO DEL DISAVANZO TECNICO	31/12/2015 con FPV INTEGRALE
FONDO CASSA 1/1	-	-	-
RISCOSSIONI R	1.236.850,57	1.688.229,96	1.688.229,96
RISCOSSIONI C	4.784.621,52	5.064.730,45	5.064.730,45
PAGAMENTI R	1.318.978,85	1.802.115,34	1.802.115,34
PAGAMENTI C	4.702.493,24	4.950.845,07	4.950.845,07
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-	-	-
CASSA 31/12	-	-	-
RAR	2.979.700,11	1.360.213,56	1.360.213,56
RA C	-	2.568.280,77	2.568.280,77
RPR	2.223.694,65	397.531,93	397.531,93
RP C	-	2.379.510,11	2.379.510,11
FPV CORRENTE	186.342,21	239.073,05	239.073,05
FPV CAPITALE	69.784,93	515.916,11	515.916,11
<b>DISAVANZO TECNICO</b>	-	535.082,78	-
RAMM	499.878,32	931.545,91	396.463,13
FONDI ACCANTONATI	343.699,42	241.123,33	241.123,33
-FCDE	343.699,42	241.123,33	241.123,33
FONDI VINCOLATI	177.075,96	-	-
-ALTRI VINCOLI	177.075,96	-	-
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	-	631.625,20	631.625,20
QUOTA DISPONIBILE	20.897,06	58.797,38	476.285,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dall'ente in sede istruttoria



Al netto delle ulteriori irregolarità sub c e d, il computo integrale del FPV determina una quota disponibile del risultato di amministrazione di segno negativo (-476.285,40) e non positiva (+58.797,38), come asserito dall'ente.

Per quanto concerne la mancata pubblicazione integrale dei prospetti di cui all'art 11, c. 4, lett. a) e b) c), del D.lgs 118/2011, che non ha consentito il riscontro con gli atti deliberativi, l'ente riferisce di aver provveduto erroneamente solo alla pubblicazione nell'albo pretorio *on line* e non nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Trattandosi di due ben distinti oneri di pubblicità (quella all'albo pretorio è integrativa dell'efficacia e propedeutica all'esecutività della deliberazione ex art. 134 Tuel, quella in materia di trasparenza è finalizzata ad una corretta *accountability*, nonché a consentire il diritto di accesso civico), risulta confermata la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza recate dal d.lgs. n. 33/2013.

La Sezione sollecita, a riguardo, la massima attenzione dell'amministrazione e, in particolare, dell'apposita figura - RPCT - onerata delle verifiche sul rispetto della normativa in questione. Nella quota accantonata non risultano valorizzate né le quote relative ad indennità di fine mandato, né, soprattutto, quelle afferenti il **fondo rischi contenzioso** (cfr. sub 4).

Non rinvenendosi alcuna idonea giustificazione, appare evidente che tale carenza fa venir meno un importante presidio a tutela degli equilibri di bilancio rispetto alle future eventuali sopravvenienze da contenzioso con significative probabilità di soccombenza.

Il Collegio demanda all'organo di revisione idonee verifiche sulla congruità del predetto fondo rispetto alle prescrizioni dell'all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Analoga verifica dovrà riguardare la corretta consistenza del FCDE, allo stato determinato in euro 241.123,33.


Rispetto alle risultanze all'1.1, inoltre, vengono meno i fondi vincolati inizialmente determinati in € 177.075,96 di cui risulterebbe un parziale utilizzo (€46.235,37) probabilmente per salario accessorio.

c. L'ente non chiarisce l'assenza di vincoli relativi ad anticipazioni ricevute in favore dell'ATO rifiuti ai sensi dell'art. 21, comma 17, l.r. 19/2005, art. 11 l.r. 6/2009 e art. 19, comma 2 ter, l.r. 9/2010, art. 46 l.r. 11/2010, pur in presenza di somme trattenute dalla Regione a titolo di restituzione, sulle assegnazioni di cui all'art.6, c. 1, della l.r 5/2014.

L'amministrazione imputa le cause alla condotta della Regione, con la quale ha aperto un contenzioso per la reiterata assenza di informazioni e chiarimenti. Riferisce che nel rendiconto 2016 *ha provveduto a vincolare somme* -senza specificarne l'ammontare - *dell'avanzo di amministrazione per potenziali passività pregresse*.

Risulta pertanto confermata l'assenza di accantonamento nel 2015 con indebita sovrastima della quota disponibile del risultato di amministrazione.

12



d. Risulta parzialmente superato il profilo sub d), relativo alla mancata giustificazione dell'utilizzo di avanzo di amministrazione (pag. 9 parere organo di revisione) per € 46.235,37, quale finanziamento di oneri legati al trattamento economico accessorio del personale.

4. Risultano confermati anche i profili di criticità relativi al mancato accantonamento dell'apposito fondo rischi, in presenza di un contenzioso passivo per euro 210.000, segnalato dall'organo di revisione.

L'ente riferisce che nel 2015 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 206.369,04; i relativi importi sono stati finanziati e pagati con fondi di bilancio nello stesso anno.


Soggiunge che *"avendo già pagato i debiti al 31.12.2015, non si è provveduto ad accantonare ulteriori somme; nel rendiconto 2016 si è provveduto a vincolare somme dell'avanzo di amministrazione per potenziali passività pregresse pari ad € 571.286,43"*.

La Sezione ritiene che le motivazioni addotte, per il loro tenore letterale, siano inidonee a fugare i profili di perplessità su cui era stato stimolato il contraddittorio; richiama di seguito il principio contabile, nella fattispecie disatteso dall'amministrazione:

*"h) Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.*

*In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)".*

Appare evidente come nella fattispecie sia stata snaturata la funzione del fondo rischi, che è quella di accantonare preventivamente importi relativi a probabile soccombenza futura (sulla



base di un'analisi qualitativa del contenzioso) o a spese legali certe, al fine di lenirne l'impatto sui futuri equilibri di bilancio.

L'ente, pertanto, nell'ambito della rideterminazione del risultato di amministrazione, dovrà provvedere anche a disporre un idoneo accantonamento, la cui congruità sarà asseverata dall'organo di revisione, che riferirà degli esiti a questa Sezione entro giorni 90 dalla presente deliberazione.

5. Per quanto concerne l'equilibrio nella gestione dei residui, sono state riscontrate le seguenti criticità:

- a. presenza di residui finali IMU sui terreni agricoli per € 239.098,69, di cui € 197.740,51 derivanti dalla gestione di competenza (pari al 50% degli accertamenti), ed addizionale comunale IRPEF per € 124.462,37, pari all'87% dell'accertamento in competenza;
- b. persistenza di uno *stock* elevato di residui attivi al 31/12/2015 delle entrate proprie ( € 1.344.636,02 titolo I ed € 266.735,14 titolo III) e ridotta capacità di riscossione del titolo III (2%);
- c. elevata incidenza di residui attivi del titolo III ante 2011, pari ad € 224.449,58, ossia all'84% circa dei residui totali;
- d. formazione di residui passivi della gestione di competenza delle spese correnti per € 1.268.748,25, pari al 41% degli impegni di competenza e correlato mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n.4).

A riguardo, l'ente, nelle memorie, riferisce preliminarmente della presenza, nel corso dell'esercizio 2015, di residui IMU terreni agricoli, scaturenti dalla mancata autoliquidazione da parte dei cittadini, probabilmente causato dal contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale. Comunica che l'ufficio ad oggi non ha avviato alcun avviso di accertamento, pur esprimendo *"la volontà di procedere nel più breve tempo possibile"*.

Nel rendiconto 2016, riferisce che è stato opportunamente accantonato, tra gli "altri fondi" l'intero importo dell'IMU terreni agricoli. Dai dati forniti dal Ministero, l'importo accertato per IMU terreni agricoli è pari ad €117.815,16.

Con riferimento alla gestione residui relativi all'addizionale comunale IRPEF, motiva l'integrale accertamento sul fatto che il relativo gettito scaturisce da autoliquidazione. Nel 2016 gli importi sono stati integralmente riscossi con conseguente svincolo parziale al FCDE.

Imputa le cause dell'elevato *stock* di residui attivi alla "scarsa capacità di riscossione" e *"alla mancanza di strumenti efficaci"*, testimoniata dall'elevata incidenza di residui attivi vetusti anteriori al 2011 del Titolo III affidati a Riscossione Sicilia, che, a fronte di un ruolo di € 350.000,00, ha riversato nelle casse dell'ente meno dell'1% annuo.

Osserva a riguardo il Collegio che le predette criticità costituiscono un ulteriore, rilevante, profilo di sottostima del disavanzo e di non veridicità del risultato di amministrazione, cui l'ente dovrà necessariamente porre rimedio.

La perdurante contabilizzazione – quali crediti in scadenza nell'esercizio - di poste attive insussistenti contribuisce alla progressiva erosione della liquidità disponibile, con conseguente insorgenza di squilibri di cassa.

La Sezione, pertanto, demanda all'organo di revisione un attento presidio non solo delle ragioni del mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio, anche attraverso controlli a campione, ma altresì la verifica della congruità del FCDE ricomputato.

Richiama, inoltre, l'attenzione del responsabile del servizio finanziario su quanto previsto dal punto 9.1 del principio contabile 4.2, che prevede testualmente: *"Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale"*.

Da ultimo, motiva la formazione dei residui passivi della gestione di competenza delle spese correnti con la crisi di liquidità - che, a ben vedere, ne costituisce l'effetto e non la causa - cagionata dal ritardo dei trasferimenti regionali e dalla mancata riscossione dei tributi.

A riguardo, appare necessario che l'ente valuti con la massima attenzione le problematiche relative alla riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie ed alla relativa attività di recupero evasione, che costituiscono un'importante leva strategica per l'incremento dell'autonomia finanziaria, oltre che per l'equità del sistema impositivo.

Nulla riferisce con riferimento agli altri profili elencati in sede di deferimento, che, in quanto tali, non risultano superati.

6. Risulta confermato anche il sesto ordine di criticità, relativo alla bassa velocità di riscossione dei proventi da recupero evasione, come di seguito rappresentato:

Tab 4 – recupero evasione tributaria

Imposta	Previsione	Accertamenti	% realizzazione	Riscossioni	% riscossione
ICI/IMU	41.098.43	41.098.43	100%	7.668.80	19%
TARSU/TIA/TASI	20.200.00	20.200.00	100%	552.81	3%
ALTRI TRIBUTI		-			
<b>Totale</b>	<b>61.298.43</b>	<b>61.298.43</b>	<b>100%</b>	<b>8.221.61</b>	<b>13%</b>

Fonte: *Parere Organo di revisione*

La risposta dell'ente appare evasiva ed insoddisfacente, in quanto si limita ad affermare che *"l'ufficio tributi sta predisponendo tutti gli accertamenti per la riscossione dei tributi pregressi, bloccando altresì i termini di prescrizione"*.

7. Il disallineamento temporale tra velocità di riscossione e quella di pagamento, sia in conto competenza che in quello residui, è causa di progressivo acuirsi degli squilibri di cassa, soprattutto in assenza di incisive politiche di autocorrezione delle disfunzioni segnalate.

In sede di deferimento, sono stati rilevati i seguenti due ordini di perplessità:

a. mancata determinazione dell'entità delle somme vincolate utilizzate per spese correnti al 31/12/2015;

b. reiterato ricorso ad anticipazione di cassa in corso d'anno (300 gg.) e presenza di anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2015 pari ad € 577.641,92 e correlato mancato rispetto del valore limite del parametro di deficitarietà strutturale n.9.

Il Collegio, alla stregua delle controdeduzioni pervenute, ritiene non superati i motivi di perplessità espressi in sede di deferimento con riguardo alla mancata determinazione della giacenza vincolata e, più in generale, agli squilibri di cassa, che l'ente stesso ammette.


Raccomanda, pertanto, idonee misure correttive, soprattutto sul versante delle entrate proprie e della razionalizzazione della spesa, al fine di scongiurare un aggravamento degli squilibri.

8. Di particolare gravità appare l'omessa produzione della nota informativa crediti/debiti reciproci tra ente e partecipate, di cui l'ente imputa le cause alla mancata trasmissione delle certificazioni da parte dei commissari delle partecipate. Riferisce che dalle scritture contabili non risulterebbero crediti/debiti tra le parti.

La Sezione, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr. delibere n. 228/2014/PRSP, 61/2015/PRSP, ecc.), ricorda che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati mirano, principalmente, ad una finalità almeno duplice: consentire l'eventuale emersione di passività occulte ed agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati (che, come noto, presuppone la preventiva elisione dei reciproci rapporti di debito - credito "infragruppo").

La presenza di eventuali asimmetrie contabili, oltre a costituire un pericoloso e rilevante fattore d'incognita per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di urgenti misure correttive, diviene un rilevante ostacolo ai fini della futura redazione del bilancio consolidato.

Pertanto, richiama l'attenzione dell'ente sull'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione allegata al rendiconto, annovera *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume*





*senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".*

Sotto altro profilo, ritiene particolarmente grave il mancato riscontro alle richieste dell'ente da parte delle partecipate, in quanto sintomatico di un'inefficace *corporate governance*, suscettibile di conseguenze negative sotto molteplici aspetti (insorgenza di contenzioso, passività latenti, impossibilità di consolidamento, ecc.).

9. Alla stregua delle considerazioni che precedono in riferimento alle entrate, particolarmente allarmante appare l'elevato grado di rigidità della spesa corrente, soprattutto del personale (56,6%), che l'ente motiva con la riduzione della spesa corrente stessa.

La gravità delle problematiche segnalate in questa sede impone strategie di ben altra pregnanza.

10. Per quanto concerne il rendiconto 2016, l'ente attribuisce le cause della tardiva approvazione del rendiconto della gestione (deliberazione consiliare n. 40 del 27/11/2017) alla presenza di problemi organizzativi ed amministrativi.

Invece, la mancata trasmissione integrale alla BDAP dei dati del rendiconto unitamente agli allegati (prospetti e documenti) prescritti dalla normativa di cui all'art 11 comma 4 del d.lgs. 118/2011 sarebbe attribuibile a non meglio precisati "problemi tecnici".

Il Collegio, fermo restando il rispetto delle limitazioni (*in primis* blocco assunzionale) ivi scaturenti, ritiene la criticità non superata.

Ritiene particolarmente grave, per l'ampio lasso di tempo intercorso dall'approvazione del documento contabile, la mancata trasmissione del questionario da parte dell'organo di revisione.

Osserva, tuttavia, che anche il rendiconto 2016 dovrà essere oggetto di attenta revisione a seguito della rideterminazione del risultato di amministrazione 2015 e del ripristino della veridicità delle risultanze contabili, sotto i molteplici profili in questa sede censurati.

P. Q. M.

All'esito dell'istruttoria e del successivo contraddittorio con il comune di Roccapalumba:

- Con riferimento alle misure correttive adottate all'esito dell'ultimo ciclo di monitoraggio, accerta i profili di criticità sub A);
- con riferimento ai rendiconti 2015 e 2016, accerta i profili di criticità evidenziati in narrativa sub B), punti n. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10.

DISPONE


a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- Al Sindaco e al Consiglio comunale, per il tramite del suo Presidente, per l'adozione delle conseguenziali misure correttive entro il termine di 60 giorni dalla presente deliberazione;



- All'organo di revisione dell'ente, per gli approfondimenti e le verifiche di competenza, dei cui esiti riferirà a questa Sezione entro i termini assegnati dalla presente deliberazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2018.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)  


IL PRESIDENTE

  
(Maurizio Graffeo)  


Depositata in segreteria il

12 APR. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

